

Bando regionale

per il sostegno di:

	<p>Legge Regionale n. 34/2004 <i>"Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"</i></p> <p>Legge Regionale n. 4/2006 <i>"Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione"</i></p>	<p>Asse 1 "Ricerca e innovazione"</p> <p>Misura Ri. 7 "Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale"</p>
	<p>Programma Operativo Regionale <i>"Competitività regionale e occupazione"</i></p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1 "Innovazione e transizione produttiva"</p> <p>Misura I.1.1 "Piattaforme innovative"</p>

Approvato con Determinazione dirigenziale n. 127 del 24/12/2007 del Responsabile della Direzione regionale Attività Produttive

1. Riferimenti normativi.

- la legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” che prevede (art. 6, c.1) che la Giunta regionale adotti un programma pluriennale degli interventi quale strumento di programmazione della politica industriale della Regione Piemonte; nell’ambito del “Programma pluriennale d’intervento per le attività produttive relativo al triennio 2006/2008” la Giunta regionale ha individuato gli obiettivi strategici, specifici e operativi che costituiscono il riferimento per la costruzione degli strumenti di intervento della politica regionale in materia;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee, C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007/2013; all’interno di tale Programma operativo è presente una linea di attività I.1.1. “Piattaforme innovative” con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto. La scelta della Regione Piemonte di far convergere alcuni strumenti di politica regionale sugli obiettivi della politica comunitaria risponde ad una duplice esigenza:
 - a) aumentare la massa critica dell’aiuto pubblico di sostegno agli obiettivi della c.d. politica di Lisbona, mediante addizionalità fra risorse regionali e risorse del P.O.R.;
 - b) concentrare le risorse disponibili su un numero ridotto di strumenti di intervento, agevolando il processo gestionale e, conseguentemente, favorendo l’accelerazione del processo di spesa del programma comunitario.

Pertanto, sin d’ora, si dà comunicazione ai potenziali beneficiari che la presente misura è cofinanziata con il Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) nell’ambito del Programma operativo regionale 2007/2013 a titolo dell’obiettivo “Competitività ed occupazione”.

- I regolamenti comunitari:
 - n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull’attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
 - n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
 - n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi.
- Il REG CE (CE) n. 1906/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del VII programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007 e 2013) e la correlata Decisione (CE) n. 1982/2006 con la quale (art. 2) si identificano le attività tematiche destinatarie del sostegno del programma;
- La Disciplina comunitaria (2006/C 323/01) in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C323 del 30 dicembre 2006) di seguito: **“Nuova disciplina R.S.I.”**;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 6 – 5554 del 26/3/2007 con la quale si sono definiti i contenuti della misura Ri7 “Progetti strategici, piattaforme tecnologiche, progetti speciali” e si attribuisce in capo alla Direzione regionale alle Attività Produttive (in collaborazione con la Direzione Innovazione, Ricerca e Università) la responsabilità dell’attuazione della misura stessa supportata da Finpiemonte spa (organismo in house della Regione) nelle attività di istruttoria, gestione ed erogazione dei finanziamenti;
- la Decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2007 (C2007) 6338 avente ad oggetto "Aiuti di Stato N341/2007 e N 367/2007 - Italia (Piemonte) Regimi di aiuti alla RSI";
- la determinazione n. 112 del 14/12/2007 del responsabile della Direzione regionale Attività produttive con la quale è stata approvata la scheda tecnica della misura che costituisce la base giuridica del regime d’aiuto;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 100 – 6727 del 3/8/2007 mediante la quale si è pervenuti ad una prima individuazione delle aree scientifiche e tecnologiche (ulteriormente declinate in specifiche tematiche di interesse) nell’ambito delle quali finanziare progetti di ricerca e sviluppo strutturati in conformità a quanto specificato nella scheda della misura Ri7;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 8 – 7871 del 21/12/2007, mediante la quale si è stabilito, di individuare il settore “Aerospazio” quale area scientifico-tecnologica cui destinare la prima dotazione finanziaria (pari ad €20,000,000) per il finanziamento del presente bando.

2. Le procedure

La scheda di misura (base giuridica) prevede:

1. la preventiva pubblicazione di un bando per sollecitare la presentazione di un dossier di candidatura (in forma di pre-progetto o progetto preliminare);
2. la valutazione e la selezione delle candidature pervenute;
3. l'invito ai soggetti che hanno presentato dossier di candidatura e che abbiano superato positivamente la prima fase di valutazione, a presentare il progetto definitivo (o progetto di dettaglio) che potrà essere elaborato anche in modalità concertativa con l'autorità regionale responsabile della gestione della misura;
4. la valutazione dei progetti definitivi e l'ammissione a finanziamento.

3. Disponibilità finanziarie

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria di €20.000.000.

La disponibilità su indicata costituisce al momento il limite entro cui potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente bando.

L'amministrazione regionale può (d'intesa con i proponenti) ammettere a finanziamento lotti funzionali, di ciascun progetto che abbia superato positivamente la fase di valutazione, con riserva di ammettere a finanziamento lotti funzionali successivi qualora la dotazione finanziaria venga integrata con altre risorse regionali e/o con le risorse previste nell'ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013.

4. Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono individuati in aggregazioni, anche temporanee, di imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati, organismi di ricerca così come definiti dal punto 2 lettera d) della nuova disciplina R.S.I., parchi scientifici e tecnologici, poli di innovazione, soggetti istituzionali e ogni altro soggetto pubblico e privato attivo nel campo della ricerca, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico che in forma collaborativa intendano sviluppare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Requisito essenziale dell'aggregazione è la presenza di un numero significativo di piccole e medie imprese e di almeno un organismo di ricerca o un centro di ricerca (secondo regole minime di partecipazione indicate nel successivo punto 11.6);
2. tali aggregazioni, già chiaramente definite al momento della presentazione delle candidature, dovranno essere organizzate in una forma giuridicamente riconosciuta (consorzio, ATS o forme similari) ovvero riportare l'impegno a costituirsi in associazione entro i termini indicati dalla Regione nella comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento;
3. in particolare - per vincoli derivanti dall'accordo tra la Regione e la Commissione europea in sede di approvazione del POR FESR 2007/2013 - la partecipazione delle grandi imprese è consentita nell'ambito di attività e/o programmi di attività ad alto contenuto di conoscenza e tecnologia a condizione che coinvolgano un numero significativo di piccole e medie imprese. Gli interventi devono collocarsi, quindi, in una logica di filiera (attraverso il coinvolgimento delle grandi imprese che si trovano ad operare all'interno di un programma di attività volto a produrre benefici concreti per le PMI) e orientati in particolare alla domanda di ricerca e innovazione proveniente dalle PMI;
4. i soggetti beneficiari di cui al precedente comma 1, per accedere all'agevolazione, dovranno avere un'unità produttiva, operativa o di ricerca localizzata in Piemonte, nella quale dovrà svolgersi la parte prevalente dell'attività ammesse a beneficiare dei finanziamenti;
5. potranno altresì partecipare, in qualità di beneficiari, alla realizzazione del progetto proposto a finanziamento soggetti localizzati al di fuori del Piemonte (purché complessivamente la parte prevalente dell'attività del progetto globale sia svolta in Piemonte) quando ciò sia valutato funzionale alla migliore qualità od al maggiore impatto dei progetti.

5. Tipologie di progetto

1. La Regione Piemonte intende sostenere "Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale" (Piattaforme Innovative) che consentano l'acquisizione e la sperimentazione di nuove

conoscenze nonché all'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese (in specie piccole e medie) che operano in aree scientifiche e tecnologiche individuate in conformità a quanto indicato negli atti di indirizzo e programmazione ("Linee generali di intervento" approvate con D.G.R. 70-3392 del 11/07/2006 e D.C.R. 89-19105 del 12/09/2006- "Programma triennale della ricerca" approvato con D.G.R. 4-5080 del 15/01/2007) adottati in attuazione della Legge Regionale n. 4/2006 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione".

2. I "Progetti strategici" (o "Piattaforme innovative") sono concepiti come un insieme integrato, coordinato e organico di azioni di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, che, alimentandosi reciprocamente, siano finalizzate al perseguimento parallelo di obiettivi di breve-medio periodo. In tale ottica, i programmi strategici devono comprendere azioni che prevedano la partecipazione congiunta e sistematica di una pluralità di soggetti diversi attivi nella ricerca e nell'innovazione. I progetti strategici si caratterizzano dunque per la previsione di operazioni e azioni integrate, anche di carattere intersettoriale e individuate sulla base di un'ampia condivisione, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo della competitività e dell'innovazione del sistema economico regionale e richiedono, per la loro complessità, un approccio attuativo coordinato.
3. Per i progetti più complessi, l'unità elementare di finanziamento è individuata nella piattaforma tecnologica. La piattaforma rappresenta uno strumento di coordinamento che riunisce diversi portatori di interessi attorno ad una visione comune e ad una strategia di sviluppo di nuove applicazioni, nuovi prodotti e nuovi servizi che derivano dalla convergenza di più traiettorie tecnologiche. In particolare, le strategie di coordinamento che sono abilitate dalla definizione di piattaforma attengono principalmente all'identificazione dei problemi tecnologici rilevanti, alla definizione di una lista di priorità nella soluzione degli stessi, alla mobilitazione di risorse dedicate ed all'ottenimento di una sufficiente massa critica di conoscenza e sforzi innovativi.
4. La Regione Piemonte, in questa prospettiva - secondo gli indirizzi assunti con i provvedimenti richiamati in premessa - intende indirizzare, nell'anno di riferimento, i finanziamenti della presente misura verso un'unica tipologia di progetti/programmi di ricerca:

Piattaforme già esistenti, in cui i soggetti imprenditoriali e del mondo della ricerca risultano già definiti e organizzati in una forma riconosciuta di coordinamento, e con una chiara identificazione degli obiettivi di breve e medio periodo. Per questa tipologia di programmi i finanziamenti sono rivolti ad azioni di ricerca e di sviluppo sperimentale su progetti comuni, basati sul coordinamento e sull'integrazione dei diversi attori della piattaforma.

6. Settori ammessi

1. Ai sensi della sopra richiamata DGR n. 8 – 7871 del 21/12/2007 – nell'ambito del presente bando – possono essere attivate le proposte di candidature al finanziamento afferenti all'area scientifica/tecnologica dell'"Aerospazio" con riferimento alle seguenti specifiche tematiche:

AREA SCIENTIFICO/TECNOLOGICA	TEMATICA
AEROSPAZIO	➤ Sistemi di sorveglianza e monitoraggio del territorio a scopi civili
	➤ Compatibilità ambientale del trasporto aereo e sviluppo di motoristica aeronautica eco-compatibile
	➤ Tecnologie per l'esplorazione spaziale

7. Attività di ricerca ammissibili

1. Sono considerate attività ammissibili quelle che si configurano come progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale:
 - a. per "**ricerca industriale**" si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o

permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale”;

- b. per **“sviluppo sperimentale”** si intende acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una od in entrambe le definizioni sopra evidenziate: a tal fine, nel caso in cui nel progetto concorrano attività riconducibili ad entrambe le definizioni, la proposta progettuale dovrà precisare in quale delle due tipologie rientri ciascuna delle attività di progetto.

8. Tipologie di investimento, spese ammissibili e retroattività della spesa.

1. Per tutte le tipologie di progetti/programma di ricerca elencati al punto 7.1, sono ammissibili a finanziamento e imputati alla fase di ricerca industriale od allo sviluppo sperimentale i seguenti costi:

Attività	Tipologie di spesa
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale ▪ Per attività di ricerca industriale ▪ Per attività di sviluppo sperimentale 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale amministrativo e ausiliario purché impiegati sul progetto di ricerca)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ I costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca per tutto il loro ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Spese per missioni (connesse ai progetti finanziati) all'estero e in Italia del personale assunto per il progetto di ricerca e del personale strutturato coinvolto nel progetto
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ I costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca. Esse sono ammissibili nella misura massima del 5%.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca

2. Sono altresì ammissibili a finanziamento i seguenti costi esclusivamente nel caso in cui siano sostenuti da piccole e medie imprese ovvero da altri soggetti del raggruppamento che siano

riconducibili alla definizione di P.M.I.. Tali costi sono sempre ammissibili, nel caso di organismi di ricerca, quando questi svolgano attività di natura non economica, ai sensi del punto 3.1.1 della nuova disciplina R.S.I..

Attività	Tipologie di spesa
▪ Per spese di diritti di proprietà industriale	➤ Tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto
	➤ I costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni
	➤ I costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto

3. In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i “costi reali” e che, pertanto, il contributo regionale può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per l’impresa. E’ vietato inoltre l’instaurarsi di rapporti commerciali che diano origine alla fatturazione delle prestazioni tra i partner di uno stesso raggruppamento.
4. Sono considerate ammissibili le spese connesse con le attività di ricerca o sviluppo avviate dopo la presentazione del dossier di candidatura all’autorità regionale.

9. IVA:

1. L’I.V.A (o imposta equivalente) che deriva dall’attività finanziata è ammissibile a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Tale imposta non è sovvenzionabile quindi nei casi in cui essa può essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso.
2. Qualora il beneficiario determini l’I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell’imputazione del costo si deve applicare la percentuale di indetraibilità esposta nell’ultima dichiarazione annuale IVA presentata.

10. Effetto di incentivazione per le grandi imprese

1. Nel caso in cui i beneficiari del finanziamento siano grandi imprese – oltre ai vincoli già richiamati al punto 4.3 – si dovrà dare dimostrazione dell’effetto incentivante dell’aiuto. Pertanto la singola agevolazione finanziata nell’ambito del presente bando, può essere concessa solo se, grazie alla concessione dell’aiuto risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a. <i>Aumento delle dimensioni del progetto</i>	Aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ad una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI.
b. <i>Aumento della portata</i>	Aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati).
c. <i>Aumento del ritmo</i>	Riduzione dei tempi per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti.
d. <i>Aumento dell'importo totale della spesa di RSI</i>	Aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti; aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

2. L'effetto di incentivazione sarà valutato, caso per caso, al momento della selezione dei progetti ammissibili, utilizzando i dati forniti dalle imprese e verificato prima dell'erogazione dell'ultima tranche dell'agevolazione attraverso relazioni presentate dai beneficiari indicanti le attività di ricerca e sviluppo addizionali svolte come risultato diretto dell'aiuto ricevuto.
3. In particolare, l'impresa beneficiaria dovrà indicare le attività di ricerca avviate negli ultimi tre anni e dimostrare per ciascun progetto l'effetto di incentivazione dell'aiuto richiesto. **Modello 4.**
4. I dati così raccolti serviranno alla redazione della relazione che la Regione Piemonte è tenuta ad inviare annualmente alla Commissione europea, nell'ambito della quale occorrerà chiaramente esplicitare se e come sia rispettato il criterio dell'effetto di incentivazione (in particolare utilizzando gli indicatori e i criteri sopra elencati) nonché gli elementi di cooperazione tra le imprese e i centri di ricerca che giustifichino un tasso di aiuto più elevato.

11. Forma e misura dell'agevolazione

1. Per ciascun beneficiario l'intensità massima di aiuto è la seguente:

		Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa	Università o organismi di ricerca
a. Per studi di fattibilità tecnica I costi per gli studi preliminari alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (nel limite del 5% del progetto) sono finanziabili come percentuale di intensità di aiuto calcolata sulla base dei costi di tali studi	Preliminari ad attività di ricerca industriale	75%	75%	65%	Se connessi ad attività non economiche degli stessi ai sensi del punto 3.1.1 della nuova disciplina RSI: 100% ¹
	Preliminari ad attività di sviluppo sperimentale	50%	50%	35%	Se connessi ad attività economiche: fino al massimale stabilito per le PMI e le Grandi Imprese a seconda della dimensione dello organismo di ricerca
b. Ricerca industriale		70%	60%	50%	Se connessi ad attività non economiche degli stessi ai sensi del punto 3.1.1 della nuova disciplina RSI: 70% (vedi nota prec.) Se connessi ad attività economiche: fino al massimale stabilito per le PMI e le Grandi Imprese a seconda della dimensione dello organismo di ricerca
c. Sviluppo sperimentale		60%	50%	40%	Se connessi ad attività non economiche degli stessi ai sensi del punto 3.1.1 della nuova disciplina RSI: 70% (vedi nota prec.) Se connessi ad attività economiche: fino al massimale stabilito per le PMI e le Grandi Imprese a seconda della dimensione dello organismo di ricerca

2. Per le spese di attivazione di nuovi contratti di ricerca sostenute da università e organismi di ricerca, se connessi ad attività non economiche degli stessi ai sensi del punto 3.1.1, l'intensità massima di aiuto è elevata al 100%.
3. Nel caso di organismi di ricerca che svolgano attività su commessa di soggetti facenti parte del raggruppamento ma non beneficino delle agevolazioni previste dal presente bando, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole.
4. Nel caso in cui, invece, l'organismo di ricerca faccia parte del raggruppamento e benefici delle agevolazioni previste dal presente bando, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere le seguenti condizioni:
 - a. i costi del progetto di ciascun partner del raggruppamento sono rendicontati dal soggetto cui sono imputabili;

¹ In particolare, ai sensi del punto 3.1.1 della nuova disciplina R.S.I., se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica per evitare sovvenzioni incrociate all'attività economica, tale ente dovrà dimostrare di tenere chiaramente distinte i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti imputandoli correttamente nel bilancio di esercizio annuo.

- b. l'accordo contrattuale fra i partner deve prevedere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi (finanziari o di altro tipo) al progetto;
 - c. nel caso di cessione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto, tale cessione dovrà avvenire a prezzi di mercato; laddove non vi sia un prezzo di mercato il compenso è rispecchia i costi sostenuti maggiorati di un margine di utile ragionevole.
5. *Per le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI.* Il massimale dell'aiuto accordato alle PMI per coprire i costi sostenuti per la concessione e il riconoscimento di brevetti è fissato a concorrenza dello stesso livello di aiuto che sarebbe stato ammissibile per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.
6. Trattandosi di progetti di R.S.I. svolti obbligatoriamente in collaborazione fra più soggetti, i massimali d'aiuto per le imprese (piccole, medie e grandi) esposti nella tabella in apertura al presente punto 11, sono dimensionati integrando l'intensità di aiuto di base con le maggiorazioni previste per i progetti di RSI in "collaborazione"; a tal fine, affinché sussista il presupposto della collaborazione dovranno essere verificate una delle seguenti condizioni:
- a. una collaborazione effettiva fra imprese, indipendenti l'una dall'altra, (dove un significativo numero di esse è una piccola o media impresa e nessuna impresa sostenga da sola più del 60% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione) e un organismo di ricerca o centro di ricerca (che sostenga almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto);
 - b. un'effettiva collaborazione fra imprese e organismo/i di ricerca, alle seguenti condizioni:
 - b.1 l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
 - b.2 unicamente, nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

Ai fini dei punti **a.** e **b.** il subappalto non è considerato come collaborazione effettiva.

12. Forma dell'agevolazione

1. I finanziamenti per tutte le tipologie di progetti di ricerca e di sviluppo sperimentale saranno erogati, nel limite delle intensità di aiuto previste al punto 11.1, secondo le seguenti modalità:

Tipologia	Forma dell'agevolazione
Grandi imprese	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fondo perduto nel limite del massimale di aiuto di cui alla tabella 11.1 calcolato sulle spese ammissibili e da erogarsi in due o più tranches (proporzionali allo stato di avanzamento della spesa secondo il principio del rimborso) di cui l'ultima - non inferiore al 10 % del contributo - da erogarsi previa "verifica finale". (cfr anche punto 18)
Piccole e medie imprese	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fondo perduto nel limite del massimale di aiuto di cui alla tabella 11.1 calcolato sulle spese ammissibili e da erogarsi (dietro rendicontazione di un almeno analogo importo di spese ammissibili) in due tranches (50% intermedia e 50% a conclusione dell'investimento, previa verifica finale) <p><i>In alternativa l'impresa può optare per la seguente forma di agevolazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili da riconoscersi (dietro rendicontazione di un almeno analogo importo di spese ammissibili) in due tranches (50% intermedia e 50% a conclusione dell'investimento, previa verifica finale) ➤ ad integrazione del contributo a fondo perduto viene erogato un finanziamento fino al 100% delle spese ammissibili (composto da un 70% di fondo rotativo regionale a tasso zero e da un 30% di finanziamento bancario), erogato al termine dell'istruttoria bancaria, dietro presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria od assicurativa) da restituirsì secondo un piano di ammortamento di 60 mesi di cui 12 di preammortamento. (cfr anche punto 18)
Università e organismi di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili. Una prima quota, pari al 40% del contributo è erogata a titolo di anticipazione ad avvenuta sottoscrizione della convenzione di finanziamento; una seconda quota, pari al 40%, è erogata a seguito della rendicontazione delle spese per un importo almeno pari all'importo ricevuto a titolo di prima anticipazione; il saldo, pari al 20% (venti per cento) a conclusione dell'investimento previa verifica finale ➤ L'attivazione di nuovi contratti di ricerca (ricercatori) sarà finanziata con contributo a fondo perduto fino al 100% delle corrispondenti spese ,erogato in due o più tranches, in base a rendicontazioni corrispondenti. (cfr anche punto 18)
<p>In ogni caso l'ESL (equivalente sovvenzione lorda) risultante dalla applicazione delle modalità di finanziamento descritte e delle modalità di erogazione dell'agevolazione di cui al successivo punto 18.1 non potrà superare le intensità di aiuto applicabili al progetto di investimento e previste al precedente punto 11.1.</p>	

13. Ammontare massimo dell'agevolazione

1. Fermi restando i limiti di intensità di aiuto di cui alla precedente tabella, le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse entro i seguenti limiti:
 - a. ammontare dell'agevolazione per singolo soggetto: € 5.000.000
 - b. ammontare del totale delle agevolazioni per singolo progetto: € 10.000.000
2. Per aiuti il cui importo ecceda i 3 milioni di euro, la Regione Piemonte fornirà alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla concessione, le informazioni richieste dal punto 10.1.3 della nuova disciplina RSI e secondo il modulo standard allegato alla citata disciplina.

14. Ambito temporale per l'avvio e la conclusione degli interventi

1. I programmi finanziati non potranno avere, di norma, una durata superiore a 36 mesi, decorrente dalla concessione dell'agevolazione o dalla sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

15. Divieto di cumulo

1. Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella presente scheda di misura.

16. Procedura di accesso all'agevolazione: presentazione della domanda, documentazione a corredo, istruttoria, ammissione a finanziamento.
6. Presentazione del dossier di candidatura

Il dossier di candidatura deve essere redatte, utilizzando i moduli scaricabili all'indirizzo web www.regione.piemonte.it/industria (sezione Legge regionale 34/2004) ed inoltrato per via telematica all'indirizzo promozione.pmi@regione.piemonte.it entro le **ore 12 del 29/02/2008**. Dovrà seguire la trasmissione in forma cartacea – c/o Direzione regionale Attività Produttive della Regione Piemonte (via Pisano 6 10152 Torino) entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

2.

<i>Il dossier di candidatura si compone dei seguenti documenti:</i>	
a	Domanda di ammissione a finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capofila del raggruppamento, costituito o costituendo. Modello 1
b	Nel caso il raggruppamento non sia formalmente costituito, dichiarazione di impegno da parte di ciascun soggetto a costituirsi in forma associativa per la realizzazione del progetto. Modello 2
c	Descrizione sintetica del pre-progetto (o progetto preliminare). Modello 3
d	Dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione per le grandi imprese. Modello 4

3.

<i>La descrizione sintetica del pre-progetto (o progetto preliminare) dovrà contenere i seguenti elementi:</i>	
a	La descrizione complessiva dell'iniziativa contenente: l'ambito tecnologico in cui si colloca il progetto proposto, gli obiettivi scientifici e tecnologici del progetto, il grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte.
b	La descrizione delle modalità realizzative del progetto, contenente: l'indicazione dei soggetti principali coinvolti nella realizzazione del progetto e la loro documentata competenza nell'ambito tecnologico in cui si colloca dell'iniziativa, la qualità del raggruppamento nel suo complesso (complementarietà dei membri, adeguatezza e completezza delle competenze richieste, bilanciamento dell'impegno), la struttura organizzativa e le procedure di gestione del progetto, le risorse messe in gioco dal raggruppamento per la realizzazione del progetto.
c	Il piano finanziario di massima (articolato per ciascun partner e complessivo) corredato degli elementi che consentano una prima valutazione circa la sostenibilità economico-finanziaria del progetto.
d	Il cronoprogramma delle attività.
e	La descrizione dell'impatto potenziale del progetto
e	Eventuale materiale che si ritenga utile per la valutazione.

4.

<i>Il dossier del progetto definitivo (o progetto di dettaglio) si compone dei seguenti documenti:</i>	
a	Domanda di ammissione a finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila del raggruppamento. Modello 5
b	Sezione individuale riservata ai singoli soggetti componenti il raggruppamento. Modello 6
c	Dichiarazione di affidabilità economico finanziaria per ciascuna impresa o soggetto privato componente l'associazione. Modello 8 o Modello 8bis
d	Dichiarazione di tutti i soggetti partecipanti (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata) relativa alla dimensione aziendale, ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12 ottobre 2005. Modello 7
e	Dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione per le grandi imprese. Modello 4 (nel caso non siano insorte variazioni rispetto al pre-progetto, si potranno utilizzare gli stessi moduli già presentati in tale fase.)
f	Accordo tra tutti i partner del progetto per la gestione dei diritti di proprietà industriale sui risultati derivanti dalle attività di RSI nell'ambito dei progetti di ricerca dal quale emerga che i diritti di accesso a tali risultati siano attribuiti secondo criteri che rispecchino adeguatamente gli interessi dei vari partner, la loro partecipazione ai lavori, i contributi finanziari e di altro tipo al progetto
g	Certificato camerale con dicitura antimafia per ciascuna società, associazione, impresa o consorzio componente il raggruppamento (ove il contributo individuale richiesto supera € 154.937) ai sensi del DPR 3 giugno 1998 n. 252
h	Ove ne ricorrano i presupposti, prima di procedere alla concessione dell'agevolazione dovrà essere acquisito il "documento unico di regolarità contributiva" (D.U.R.C.) previsto dalla L. 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.; tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente dagli uffici dell'amministrazione ove legittimati ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione

5.

<i>la descrizione del progetto definitivo (o di dettaglio) dovrà contenere i seguenti elementi:</i>	
a	La descrizione particolareggiata delle modalità realizzative del progetto, contenente la struttura organizzativa e le procedure di gestione del progetto, le risorse messe in gioco dal raggruppamento per la realizzazione del progetto, le attività di ricerca e sviluppo sperimentale proposte secondo un'articolazione per Work Package in cui siano anche evidenziati deliverables e milestones, il cronoprogramma delle attività del progetto e il piano finanziario (articolato per ciascun partner e complessivo) corredato degli elementi (che saranno puntualmente indicati dalla Regione a ciascun componente il raggruppamento) che consentano una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria del progetto
b	La descrizione particolareggiata dell'impatto potenziale del progetto, contenente: il contesto in cui si colloca il progetto, l'impatto sulla competitività/crescita del settore di interesse e le ricadute per ciascuna delle imprese coinvolte nella realizzazione del progetto (prodotti potenziali attesi, tempi di ingresso previsti sul mercato, effetti attesi sulle quote di export e sull'occupazione, effetto indotto di formazione di capitale umano di eccellenza ...) ed eventualmente per il sistema della ricerca piemontese
c	Eventuale materiale che si ritenga utile per la valutazione.

6. La procedura di selezione

Il procedimento di selezione si articola in due fasi:

- a) Una prima fase in cui i soggetti interessati devono presentare, nell'ambito del dossier di candidatura, il "pre-progetto" (o progetto preliminare) contenente gli elementi come indicati al punto 16.2. Tale dossier di candidatura sarà valutato (previa verifica dei requisiti di ricevibilità della proposta, dei requisiti soggettivi in capo al soggetto che richiede il finanziamento e della sussistenza delle altre condizioni fissate dal presente bando) da un nucleo di valutazione composto da due rappresentanti della Regione Piemonte - rispettivamente uno della Direzione regionale Attività produttive ed uno della Direzione regionale Innovazione e Ricerca, un rappresentante di Finpiemonte SpA (soggetto "in house" della Regione Piemonte, di cui all'art. 22, comma 6, della l.r. 14/2006, incaricato in particolare della gestione delle attività) e almeno tre esperti (valutatori) selezionati da albi indipendenti per ciascuna delle aree tecnologiche coinvolte.

Il nucleo di valutazione, in tale fase, può richiedere di acquisire ulteriori elementi di approfondimento ovvero può negoziare con il soggetto capofila alcune richieste di parziale revisione/integrazione del progetto.

Questo primo processo valutativo si conclude con la redazione di apposita graduatoria di merito. Entro 60 giorni, di norma, sulla base delle risultanze dell'attività del nucleo di valutazione, tenendo conto della graduatoria di merito, il Responsabile della Direzione regionale alle Attività Produttive emana il provvedimento:

a).1 di ammissione alla II fase;

oppure

a).2 di non ammissione comunicando al soggetto capofila i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Nell'ipotesi sub a).2, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte del soggetto capofila - della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni, a seguito di istruttoria svolta dal nucleo di valutazione, non siano accolte, il Responsabile della Direzione regionale alle Attività Produttive emana provvedimento di non ammissione; nel caso che le controdeduzioni siano valutate idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda sarà emanato provvedimento di ammissione alla II fase. Possono essere effettuate verifiche in loco presso i proponenti quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni fornite.

- b) Una seconda fase in cui i soggetti che hanno superato la prima fase, sono invitati (eventualmente con prescrizioni), a presentare, entro 60 giorni, il progetto definitivo (o progetto di dettaglio); nella fase di predisposizione del progetto definitivo, le strutture regionali competenti, con il supporto di Finpiemonte SpA e degli esperti componenti il nucleo di valutazione, interagiscono con il soggetto proponente al fine di una corretta applicazione delle diverse normative implicate (eleggibilità dei costi, rispetto dei vincoli in materia di aiuti di Stato ecc.).

Anche il progetto definitivo sarà valutato da un nucleo di valutazione che (verificatane la coerenza con il pre-progetto, valutata l'adeguatezza delle soluzioni operative proposte, definite puntualmente tipologia ed entità delle spese ammissibili e l'entità dell'agevolazione) esprimerà un giudizio di validità o non validità della proposta. In base a tali risultanze, il Responsabile della Direzione regionale alle Attività Produttive emana provvedimento:

b).1 di conferma definitiva di ammissione al finanziamento;

oppure

b).2 di non ammissione comunicando al soggetto capofila i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Nell'ipotesi sub b).2, decorsi 15 giorni dalla ricezione - da parte del soggetto capofila - della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni, a seguito di istruttoria svolta dal nucleo di valutazione, non siano accolte, il Responsabile della Direzione regionale alle Attività Produttive emana provvedimento di non

ammissione; nel caso che le controdeduzioni siano valutate idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda sarà emanato provvedimento di definitiva ammissione al finanziamento. Possono essere effettuate verifiche in loco presso i proponenti quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni fornite.

Il nucleo di valutazione avrà anche il compito di sovrintendere al monitoraggio in itinere e finale dell'iniziativa mediante:

- i. esame delle rendicontazioni intermedie e finali con verifica milestones e amministrativa;
- ii. incontri periodici con il soggetto capofila allo scopo di analizzare eventuali variazioni/scostamenti ed eventualmente riorientare le attività e la spesa;
- iii. verifica finale;

e di proporre l'adozione di provvedimenti ritenuti necessari od opportuni (revoche o riduzioni dell'agevolazione, variazioni ai contenuti di progetto od alla compagine associativa, proroghe, ecc.).

7. **Requisiti di ricevibilità e ammissibilità**

La verifica formale dei requisiti prescritti dal bando terrà conto dei seguenti elementi:	
a	inoltro del dossier di candidatura/domanda nei termini e nelle forme previste
b	completezza e regolarità della domanda
c	requisiti soggettivi in capo al/i potenziale/i beneficiario/i
d	tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti
e	cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con termini fissati dal bando e con scadenza del Programma operativo del FESR
f	compatibilità del progetto con le limitazioni oggettive (settori produttivi, aree tecnologiche, ecc)
g	rispetto politiche delle pari opportunità e non discriminazione
h	impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l'intervento

8. **Criteri di selezione**

Il **pre-progetto** (o progetto preliminare) sarà valutato tenendo conto dei seguenti macrocriteri (ciascuno corrispondenti ad una delle tre sezioni nelle quali è suddiviso il box denominato "La descrizione sintetica dell'iniziativa" contenuto nel Modello 3 allegato alla domanda):

Criteri di selezione relativi alla fase del pre-progetto (o progetto preliminare)	
a	eccellenza scientifica/tecnologica del progetto
b	significatività dei soggetti coinvolti e del raggruppamento nel suo insieme, qualità ed efficienza della realizzazione
c	impatto potenziale in termini di sviluppo, disseminazione e utilizzo dei risultati del progetto

A ciascuno dei tre macro-criteri sopraccitati viene assegnato un punteggio da 0 (scarso) a 5 (eccellente) con uguale peso. Per superare la fase di selezione, la proposta dovrà superare la soglia di 3 per il punteggio relativo a ciascuno dei criteri e la soglia di 10 per la somma dei punteggi.

L'articolazione in eventuali sub-criteri e relativi punteggi, sarà stabilita in piena autonomia dal nucleo di valutazione (in sede di prima riunione) fermo restando i limiti di punteggio attribuiti sopra ai macro-criteri.

La validità del **progetto definitivo** (o progetto di dettaglio) sarà valutata con riferimento ai seguenti standard:

<i>Criteri di selezione relativi alla fase del progetto definitivo (o progetto di dettaglio)</i>	
a	adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure di gestione
b	risorse messe in gioco dal raggruppamento per la realizzazione
c	efficacia e completezza del piano dettagliato delle attività, e sua rispondenza agli obiettivi
d	sostenibilità tecnico-economica sulla base del dettagliato piano finanziario

17. Attuazione dei progetti

1. Per la fase di attuazione del progetto è prevista la sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da stipularsi tra la Regione ed il soggetto capofila della forma associativa per la regolazione degli aspetti specifici connessi allo svolgimento del progetto e all'assunzione dei rispettivi impegni.
2. Il progetto deve essere avviato, di norma, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione.
3. Le attività connesse all'erogazione dell'agevolazione (ivi inclusi gli adempimenti necessari per l'erogazione del finanziamento bancario), di verifica delle rendicontazioni, di monitoraggio finanziario ed amministrativo e di controllo sono demandate a Finpiemonte SpA cui è attribuita la gestione delle risorse finanziarie allo scopo impegnate.
4. Il nucleo di valutazione di cui al precedente punto 16.5 sarà incaricato di svolgere periodiche valutazioni sullo stato di avanzamento del progetto in riferimento ai risultati raggiunti dalle attività scientifiche e di ricerca finanziate. A tale scopo il nucleo interagirà con il soggetto capofila al fine di concordare la messa a punto di adeguati indicatori statistici idonei per la misurazione dei risultati e, ove possibile, per la valutazione delle ricadute e degli impatti.

18. Modalità di erogazione dell'agevolazione

1. Il contributo di cui al precedente punto 12.1 sarà corrisposto, da Finpiemonte Spa, con le seguenti modalità e scadenze:

Tipologia soggetto		Modalità di erogazione
Università- Organismi di ricerca		Una prima quota, pari al 40% (quaranta per cento) del contributo a fondo perduto è erogata a seguito di specifica richiesta presentata dal beneficiario ad avvenuta sottoscrizione della convenzione
		Una seconda quota, pari al 40% (quaranta per cento) del contributo a fondo perduto concesso, è erogata a seguito della presentazione della relazione tecnica intermedia e rendicontazione delle spese dalla quale risulti interamente speso l'importo ricevuto a titolo di prima anticipazione
		Il saldo, pari al 20% (venti per cento) del contributo complessivo concesso, a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nonché di una verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso i beneficiari, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti
Grandi imprese		Il contributo sarà erogato a stati d'avanzamento, in proporzione all'ammontare di spese ammissibili rendicontate.
		L'erogazione dell'ultima quota a saldo (comunque non inferiore al 10% del contributo concesso) è subordinata alla verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nonché di una verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativo sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti
Piccole medie imprese	<i>Per la parte di contributo a fondo perduto</i>	Sarà erogata una prima quota di contributo a fondo perduto, pari al 50% spettante, a seguito del raggiungimento di un livello di spesa non inferiore al 50% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate
		L'erogazione della quota a saldo, pari al 50% del contributo è subordinata alla verifica della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nonché di una verifica finale finalizzata a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l'impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all'intervento agevolativo sia la pertinenza e la congruità dei costi effettivamente sostenuti
	<i>Per la parte di finanziamento agevolato</i>	Il finanziamento agevolato (composto da fondo rotativo regionale + finanziamento bancario) viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con Finpiemonte SpA in unica soluzione ad avvenuta sottoscrizione della convenzione e dietro rilascio di idonea garanzia per l'importo corrispondente.
		La durata del finanziamento è di norma quinquennale, con un anno di preammortamento, ed il rimborso avviene in otto rate semestrali posticipate (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno)

19. Modalità di rendicontazione - relazioni periodiche e finali

1. La Regione assegna grande importanza all'attività di monitoraggio in itinere svolta dal nucleo di valutazione, come già delineato al punto 16.6, al fine di estendere il processo valutativo all'intero ciclo di vita del progetto in modo da poter conoscere tempestivamente ed eventualmente concordare eventuali variazioni/riorientamenti dell'attività originariamente prevista;
2. a tale scopo, a cadenza di norma semestrale, sono previsti incontri tra il nucleo di valutazione e il raggruppamento dei soggetti attuatori, per avere informazioni sullo stato di attuazione del progetto, mediante una relazione contenente la descrizione delle attività realizzate od avviate, l'ammontare delle risorse a quel momento impegnate, i risultati ottenuti in riferimento ai target di progetto, le prime valutazioni sugli effetti prodotti ecc.. Lo schema di relazione sarà definito tenendo conto delle specifiche esigenze informative che si evidenzieranno in occasione dei primi incontri;
3. correlativamente, dovranno essere redatte rendicontazioni di spesa, sia complessive che partitamente riferite al finanziamento pubblico ed al corrispondente cofinanziamento a carico dei soggetti beneficiari. Il soggetto capofila del raggruppamento dovrà assicurare la raccolta, l'organizzazione e la presentazione del rendiconto anche per conto degli altri partner coinvolti nel progetto. Tale rendiconto è costituito di norma da:
 - a. quadro riassuntivo delle spese (articolato per ciascun partner e complessivo), organizzato utilizzando uno schema coerente con l'articolazione del progetto con una corrispondenza quindi con il piano finanziario allegato alla domanda di finanziamento, ripartito sulle due tipologie di attività (ricerca industriale e sviluppo sperimentale);
 - b. elenco analitico delle singole spese (riportanti le opportune informazioni riferite a: tipo di prestazione e riconducibilità alla voce di spesa pertinente del piano finanziario del progetto, data e modalità di pagamento ivi inclusi gli estremi delle fatture o documenti equipollenti, estremi del beneficiario);
 - c. copia, resa conforme all'originale, delle fatture o documenti equipollenti da annullarsi con la dicitura "Progetto cofinanziato a valere sulla misura Ri7 LR 34/2004 – bando 2007"; nel caso il progetto sia finanziato, in tutto o in parte, a valere sul POR FESR 2007/2013 dovrà essere apposta la dicitura "Progetto cofinanziato a valere sulla misura Piattaforme Innovative del POR FESR – bando 2007"
 - d. l'evidenziazione di eventuali entrate generate dall'utilizzo/commercializzazione dei prodotti/risultati dell'attività di ricerca.
4. Tali rendicontazioni sono trasmesse a Finpiemonte Spa cui compete verificarne completezza, correttezza ed idoneità a costituire requisito per l'erogazione delle quote di agevolazione spettanti. A tal fine Finpiemonte potrà richiedere chiarimenti o integrazioni documentali e quant'altro sia necessario per un esame completo ed esaustivo delle rendicontazioni presentate.
5. Per progetti di durata superiore a 12 mesi, è comunque obbligatoria una rendicontazione a cadenza annuale da presentare entro 14 mesi dalla stipula della convenzione di finanziamento, a prescindere dalla percentuale di avanzamento della spesa: in caso di omissione, verrà apportata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto erogabile a saldo.

20. TABELLA RIEPILOGATIVA DELL'ITER

FASE	Scadenza	Modelli/ documenti	Descrizione	
EMISSIONE BANDO	24/12/2007		Publicazione sul BUR della Regione Piemonte e pubblicizzazione mediante siti WEB della Regione e di Finpiemonte Spa	
Presentazione dossier di candidatura	Entro il 29 febbraio 2008	Mod. 1	Domanda di ammissione dell'impresa capofila del raggruppamento	
		Mod. 2	Dichiarazione di impegno a costituirsi in associazione (in caso il raggruppamento non sia ancora costituito)	
		Mod. 3	Descrizione sintetica del pre-progetto	
		Mod. 4	Dichiarazione effetto incentivazione (per la grande impresa)	
Presentazione progetto definitivo	Entro 60 giorni della comunicazione regionale di superamento della prima fase	Mod. 5	Domanda di ammissione dell'impresa capofila del raggruppamento	
		Mod. 6	Sezione individuale riservata ai singoli soggetti componenti l'associazione	
		Mod. 7	Dichiarazione di tutti i soggetti partecipanti (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata) in ordine alla loro dimensione di impresa	
		Mod. 8	Dichiarazione di affidabilità economico finanziaria per ciascun componente l'associazione	
		Mod. 4	Dichiarazione effetto incentivazione (per la grande impresa)	
				Atto costitutivo del raggruppamento/associazione e relativo statuto o regolamento
				Atto costitutivo, statuto o regolamento per quei casi di dubbia interpretazione circa la natura di organismi di ricerca ai sensi della nuova disciplina RSI.
				Accordo tra tutti i partner per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale
				Certificato camerale con dicitura antimafia per ciascuna società, associazione, impresa o consorzio componente il raggruppamento (ove il contributo individuale richiesto supera €154.937) ai sensi del DPR 3 giugno 1998 n. 252
				Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Fase della valutazione	Nomina del nucleo di valutazione composto da due rappresentanti della Regione Piemonte, uno di Finpiemonte Spa e tre esperti indipendenti per ciascuna delle aree tecnologiche coinvolte	Pre-progetto	Entro 30 gg. dall'invio della proposta - Verifica formale - Verifica strategica - Ammissione alla II fase	
		Progetto definitivo	Entro 60 gg. dall'invio del progetto - Verifica formale - Verifica operativa e della coerenza con il pre-progetto - Eventuale negoziazione - Redazione graduatoria di merito - Ammissione a finanziamento	
		Avvio del progetto	Entro 60 gg. di norma, dalla comunicazione regionale di ammissione a finanziamento	
		Attuazione	Entro 36 mesi, di norma, conclusione del progetto: - Esame delle rendicontazioni semestrali; - Verifica milestones e amministrativa; - Rinegoziazione (revoche, riduzioni, variazioni di contenuti o della compagine, proroghe ecc.)	
			Garanzia fideiussoria (nel caso di finanziamento in anticipazione)	
		Conclusione	Entro 60 gg. dalla conclusione delle attività dovrà essere redatto: - Rapporto sull'avanzamento della ricerca - Rendiconto tecnico-scientifico - Rendiconto amministrativo-contabile	

21. Spese non ammissibili

- I costi già sostenuti con il contributo di altri programmi pubblici: internazionali, comunitari, nazionali o regionali.
- I costi relativi a quei beni o servizi calcolati in modo forfetario, medio o presuntivo.
- La valorizzazione economica di quei beni o servizi messi a disposizione da terzi a titolo gratuito.
- Spese di rappresentanza ivi escluse le spese assimilabili a rappresentanza sostenute durante l'organizzazione di seminari previsti dal progetto.
- L'acquisto di automezzi o autovetture ad eccezione di mezzi specificamente attrezzati come laboratori mobili ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca.
- Qualsiasi tipo di manutenzione straordinaria
- Acquisto di attrezzature usate.
- Oneri finanziari (interessi debitori, spese e perdite di cambio ecc.)
- Qualsiasi spesa relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti ecc.
- Spese accessorie quali ad esempio spese per consulenze legali, parcelle notarili, altre consulenze tecniche non direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività di ricerca.
- L'accumulo di scorte.

22. Variazioni

1. Le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate alla Direzione regionale Attività Produttive che, avvalendosi del nucleo di valutazione, verificherà se sussistano i presupposti per la conferma del finanziamento. Analoga valutazione e approvazione preventiva della Regione è necessaria per richieste di aumento/diminuzione/sostituzione di soggetti partecipanti al progetto.
2. Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione. Tuttavia non necessita di preventiva autorizzazione il differimento del termine di avvio del progetto quando esso non sia superiore a mesi tre: tale differimento deve, comunque, essere tempestivamente comunicato alla Regione.
3. Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale.
4. Sono in ogni caso ammesse variazioni inferiori al 5% del totale delle spese ammissibile.
5. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Nucleo di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale del finanziamento.

23. Revoca dell'agevolazione

1. La Direzione regionale che ha disposto l'ammissione all'agevolazione, oltreché nei casi precedentemente indicati, può revocare (in tutto od in parte) l'agevolazione concessa nei seguenti casi:
 - a. interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili a i beneficiari;

- b. qualora il soggetto beneficiario destini il finanziamento a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
 - c. nel caso che il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti;
 - d. nel caso in cui i beni acquistati con il finanziamento regionale siano alienati, ceduti o distratti prima del termine di cinque anni dalla conclusione del progetto;
 - e. il soggetto beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica;
 - f. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento regionale;
 - g. qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nel progetto e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del presente bando, lo stesso finanziamento può essere concesso;
 - h. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Regione Piemonte e/o dal Nucleo di Valutazione emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dal contratto di finanziamento e dalla normativa (nazionale, regionale o comunitaria) di riferimento;
 - i. in caso di cessazione dell'attività del beneficiario o in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
 - j. in caso di cessazione o trasferimento dell'unità locale al di fuori del territorio regionale nei cinque anni successivi dalla concessione dell'agevolazione;
 - k. nel caso in cui, per effetto della revoca disposta in danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni sopravvenute nel raggruppamento dei soggetti attuatori, il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi;
 - l. in ogni caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione.
2. Nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato e riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, si procederà alla revoca parziale dell'agevolazione finanziamento, salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente punto 22.5.
3. In caso di revoca il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca d'Italia, ex Tasso Ufficiale di Sconto (di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 123/98) vigente alla data della erogazione del suddetto intervento - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione del suddetto capitale e quella di effettivo accredito alla Regione Piemonte.
4. Ai fini della restituzione del finanziamento agevolato, qualora la revoca parziale fosse dovuta all'accertamento e/o riconoscimento - in sede di verifica finale - di un importo di spese ammissibili inferiore a quello ammesso con il provvedimento di concessione, l'importo del contributo a fondo perduto da erogarsi al beneficiario verrà ridotto in misura corrispondente all'importo eccedente di finanziamento già erogato (maggiorato degli interessi di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo), commisurato alle spese non riconosciute ammissibili o comunque non rendicontate.

24. Procedimento di revoca

1. Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Direzione regionale Attività Produttive comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso ed i motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

2. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla struttura regionale scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
3. La struttura regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
4. Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la struttura regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne da comunicazione alle imprese interessate.
5. Qualora invece ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca del finanziamento e le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.
6. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione provvederà ad iscrivere a ruolo gli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

25. Sanzioni

1. Ove ne ricorrano i presupposti indicati all'art. 12 l.r. 34/2004, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso.

26. Ispezioni e controlli

1. La Regione Piemonte potrà disporre controlli presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente bando, dalla convenzione, e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.
2. Analoghi controlli potranno essere disposti dai Ministeri e dalla Commissione europea alla luce delle possibili integrazioni dei finanziamenti regionali con finanziamenti nazionali e/o comunitari.

27. Clausola Deggendorf

1. La Regione Piemonte, attenendosi a quanto disposto dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentato dal relativo DPCM, del 23 maggio 2007, (in GURI serie generale n. 160 del 12/7/2007), in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, richiede la sottoscrizione della dichiarazione ivi prevista allegata al **modello 6**.

28. Clausola sospensiva.

1. I provvedimenti di concessione del finanziamento sono subordinati alla decisione della Commissione circa la compatibilità del regime di aiuto notificato e alle condizioni in essa contenute e, se del caso, alla decisione della Commissione circa la compatibilità del singolo aiuto soggetto all'obbligo di notifica individuale e alle condizioni in essa contenute.

29. Rinvio

1. Per quanto non esplicitato si intende che la presente misura d'aiuto si applica in conformità alla disciplina comunitaria, in particolare in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01 in GUUE C 323 del 30.12.2006).

2. Si applicano altresì le norme² di cui:

- al Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per il periodo 2007/2013;
- al Regolamento (CE) N. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- al Regolamento (CE) N. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006.

² (reperibili all'indirizzo www.regione.piemonte.it/industria nella sezione POR FESR 2007/2013/regolamenti)